

ALLEGATO 1

**DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

il decreto-legge in esame è stato emanato in considerazione della estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania;

l'articolo 3 affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. terra dei fuochi attraverso l'introduzione nel decreto legislativo 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) di una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti »;

come rilevato nella relazione governativa, « la necessità dell'incriminazione scaturisce dall'inadeguatezza dell'attuale sistema sanzionatorio, che inquadra l'illecita combustione dei rifiuti e le propedeutiche condotte di abbandono e deposito incontrollato quali violazioni prive di rilevanza penale, ovvero incriminate a titolo contravvenzionale, quando commesse dai titolari di imprese;

presso la Commissione Giustizia sono in corso di esame le proposte di legge in materia di delitti ambientali, al fine non solo di modificare le disposizioni vigenti, ma anche di introdurre nuovi reati, per cui in questa sede si potrà valutare adeguatamente l'opportunità di introdurre ulteriori reati volti a punire condotte che

possono essere considerate in qualche modo prodromiche o conseguenti rispetto al reato previsto dal decreto legge;

l'articolo 4 integra – con un comma 3-ter – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. È, infatti, previsto che il PM, quando esercita l'azione penale per reati ambientali debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice (decreto legislativo 152/2006) ovvero arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente nonché debba informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare;

potrebbe essere opportuno estendere l'informativa del pubblico ministero anche ai comuni, considerato che si tratta di enti territoriali che hanno competenze specifiche in materia di bonifiche e di ripristino dello stato dei luoghi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 1, capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che oltre la Regione il pubblico ministero informi anche il comune nel cui territorio i fatti si sono verificati.